



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

ORIGINALE DI DECRETO DEL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO

NR. 29 DEL 07/12/2016

UFFICIO PROPONENTE: Unità Operativa Legale

Oggetto: Vertenza: Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere c/ IACP di Caserta - Proposta Transattiva.

L'IMPEGNO DELLA SPESA DERIVANTE DALLA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE ASSUNTO SUL CAPITOLO E ARTICOLI DEL BILANCIO PREVENTIVO DELL'ESERCIZIO CHE PRESENTA LA SEGUENTE SITUAZIONE CONTABILE:

NOTIZIE CONTABILI	CAP. _____ ART. ____	CAP. _____ ART. ____	CAP. _____ ART. ____
	IMP.N. DEL _____	IMP.N. DEL _____	IMP.N. DEL _____
- Stanziamento di Bilancio			
- Impegni precedenti			
- Disponibilità			
- PRESENTE IMPEGNO			
- Disponibilità residua			
	IL DIRETTORE GENERALE		

DA INVIARE A:

DIR	SEF	ST	SA
-----	-----	----	----

L'anno 2016, il giorno 7 del mese di **dicembre** nella sede dell'Istituto in Caserta alla Via E. Ruggiero nr. 47, con l'assistenza del dott. ing. Reggiani Attilio, Direttore Generale dell'Ente, nella funzione di segretario.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso:

- che, con la sentenza nr. 1626/2009 dell'8 luglio 2009, provvisoriamente esecutiva, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - II Sezione Civile Stralcio - ha definito, al culmine del giudizio rubricato con il **nr. 3749/1982 R.G.**, reciproche domande proposte dalla Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere e dall'IACP di Caserta, concernenti l'esecuzione del contratto di riscossione dei canoni di locazione per il **quinquennio 1978/1982**;
- che la sentenza *de qua* ha accolto la domanda della Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere, condannando l'IACP di Caserta a pagare in favore di costei la somma di €. 126.795,27, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal 1° gennaio 1983 fino al soddisfo; nel contempo ha accolto la domanda riconvenzionale dell'IACP di Caserta condannando la Banca di Sconto e Conti Correnti a restituire all'Ente la cauzione di €. 25.306,39;
- che la suddetta sentenza è stata impugnata sia dall'Istituto sia dalla Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere, ed all'esito del giudizio di gravame la Corte di Appello di Napoli - Terza Sezione Civile - così ha provveduto *"Accoglie per quanto di ragione gli appelli proposti e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara: a) che sulla somma di €. 584.200,57, dovuta in restituzione alla Banca alla data di conclusione del contratto, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria quest'ultima nei limiti di quanto eccedente l'ammontare di detti interessi con calcolo di entrambe le voci accessorie dalla domanda alla data della presente decisione; b) che sulla somma di €. 457.405,30, dovuta dalla Banca allo IACP a titolo di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, sono dovuti gli interessi legali da calcolarsi a far data dal 31/12/1982, inizialmente sulla somma capitale e poi sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli indici FOI pubblicati dall'Istat; Condanna l'Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Caserta al pagamento, in favore della Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere, della somma residua all'esito della compensazione fra i due crediti con gli interessi legali dalla data di pronuncia delle presente sentenza al soddisfo; In riforma del capo 3 della sentenza impugnata, dispone lo svincolo della cauzione prestata dalla Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere ...omissis ..."*;
- che su istanza di correzione di errore materiale della sentenza nr. 1830/2012 della Corte di Appello di Napoli - Terza Sezione Civile -, da parte dell'IACP di Caserta, a ministero del proprio procuratore, avv. Cipullo Achille, la stessa Autorità Giudiziaria, con ordinanza del 21 maggio 2014, ha conseguentemente disposto *"che nella sentenza nr. 1830/2012 di questa Corte vengano apportate le seguenti correzioni: 1) nella motivazione, pagine 11, ultimo cpv e 12, la frase "L'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Caserta , va, quindi condannato al*

pagamento in favore della Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere” sia sostituita con la frase “La Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere va, quindi condannata al pagamento in favore dell’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Caserta”; 2) nel dispositivo, alla pagina 13, punto 2, la frase “Condanna l’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Caserta al pagamento in favore della Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere... ” sia sostituita con la frase “Condanna la Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere al pagamento in favore dell’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Caserta... ” ...omissis...”;

- che, l’11 novembre 2014, l’Istituto, sempre rappresentato e difeso dall’avv. Cipullo Achille, ha notificato atto di precetto intimando alla Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere di dare esecuzione alla condanna di cui alla più volte citata sentenza nr. 1830/2012 della Corte di Appello di Napoli - Terza Sezione Civile -, così come corretta;
- che avverso il predetto atto è stato proposto opposizione dalla stessa Banca, a ministero degli avvocati De Notaristefani Di Vastogirardi Antonio e Di Amato Astolfo, con atto di citazione *ex art. 615 c.p.c.* e contestuale istanza per la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, notificato all’Istituto in data 26 novembre 2014;
- che il G.U. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Terza Sezione Civile -, dott. Colandrea Valerio, letti gli atti del procedimento rubricato con il nr. 9942/2014 R.G., con ordinanza del 27 giugno 2016, rigettando l’istanza di sospensione spiegata da parte opponente, ha ordinato la comparizione personale delle parti, anche, ai fini della conciliazione e, per l’effetto, ha onerato “le parti di assumere espressa posizione in ordine ai seguenti punti: a) per quanto concerne la determinazione del credito della Banca di Sconto e Conti Correnti: possibilità di procedere o meno alla quantificazione del maggior danno dovuto ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, c.p.c. applicando il coefficiente di rivalutazione al capitale ottenuto alla fine dell’anno precedente e via via per ciascun anno (in luogo dell’applicazione del coefficiente sempre sul capitale iniziale); b) per quanto concerne la determinazione del credito dell’I.A.C.P.: possibilità di procedere o meno alla quantificazione degli interessi dovuti applicandosi il saggio d’interesse per il primo anno di riferimento sul capitale iniziale e non su quello già rivalutato (e conseguente rideterminazione degli interessi anche per gli anni successivi); c) possibilità di procedere o meno alla compensazione del credito complessivo dell’I.A.C.P. e del contro-credito della Banca a titolo di restituzione della cauzione. ...Omissis ...”;
- che, all’udienza del 7 novembre 2016, il medesimo G.U., vista la presenza personale delle parti, verificati i rispettivi conteggi depositati, ha invitato le stesse a transigere, rinviando all’udienza del 19 dicembre c.a.;
- che i rispettivi procuratori, concordemente, a seguito di complesse trattative, sono venuti nell’intenzionalità di definire la lite di cui è cenno innanzi ed ogni altra a contenuto dei diritti e degli obblighi nascenti dalla suddetta vicenda, mediante il versamento della Banca, entro la data



del 19 dicembre 2016, in favore dell'Istituto della somma complessiva di €. 680.000,00, l'abbandono dei contenziosi ancora pendenti (giudizio di revocazione della sentenza nr. 3427/2016 della Corte di Cassazione, Suprema Corte - R.G. nr. 9942/2014; opposizione all'esecuzione, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Terza Sezione Civile -, R.G. nr. 9942/2014) e, infine la compensazione delle spese legali.

Considerato:

- che, con nota IACP prot. nr. US/2016/3294/LEG del 5 dicembre 2016, è stato comunicato, all'avv. Cipullo Achille "*che, condividendo a pieno le Sue osservazioni in merito, la proposta, come formulata dalla Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere per il tramite dell'avv. Di Amato Astolfo, risulta essere accoglibile e si aderisce, anche, alla possibilità di addivenire a detta transazione attraverso lo scambio di lettere commerciali*".

Visti:

- gli atti d'ufficio;

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' OPERATIVA LEGALE

tutto quanto innanzi premesso e considerato

PROPONE AL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Di conferire al sottoscritto, in qualità di Direttore Generale, espressa delega di firma in ordine alla definizione della controversia in questione attraverso lo scambio di lettere commerciali avente valore di atto transattivo;
2. Di demandare allo stesso la predisposizione di tutti provvedimenti necessari e consequenziali finalizzati alla definizione dei contenziosi innanzi citati.

**Il Direttore Generale
nella qualità di Dirigente dell'Unità
Operativa Legale
(dott. ing. Reggiani Attilio)**

**IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO CON DELEGA ALLA FIRMA
QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IACP DI CASERTA**

Letta la relazione istruttoria;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Visto lo statuto;


DECRETA

per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate

1. Conferire al Direttore Generale espressa delega di firma in ordine alla definizione della controversia in questione attraverso lo scambio di lettere commerciali avente valore di atto transattivo;

2. Demandare allo stesso la predisposizione di tutti i provvedimenti necessari e consequenziali finalizzati alla definizione dei contenziosi di cui trattasi;
3. Trasmettere copia della presente agli Uffici interessati per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario Verbalizzante
(dott. ing. Reggiani Attilio)



Il Sub Commissario Straordinario
(avv. Imparato Maria)

